

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1513

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FADDA, CARA, RIVA, FRANCESCHINI, BURATO, PACATI, CARONITI, AMBRICO, TERRANOVA RAFFAELE, MORO GEROLAMO LINO, MURGIA, CORSANEGO, RAPELLI, REPOSSI, ARCANGELI, ROSELLI, LA PIRA, VALSECCHI, SABATINI, FASSINA, SALIZZONI, GARLATO, SAILIS, SCHIRATTI, PONTI, CARCATERA, PIERANTOZZI, LUCIFREDI, RESTA, DAL CANTON MARIA PIA, VISENTIN, CIMENTI, CAPPUGI, LOMBARDINI, PIASENTI, TOMBA, STORCHI, POLETTI, BIASUTTI, TOMMASI, LOMBARDI RUGGERO, VALANDRO GIGLIOLA, MORO FRANCESCO, CORONA GIACOMO, NEGRARI, FACCHIN, MARZAROTTO, BULLONI, DEL BO, FERRARESE, CARRON, CHIARINI, MONTINI, BERSANI, FUMAGALLI, MOMOLI, GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA, DE COCCI, GIAMMARCO, GIORDANI

*Annunziata il 28 luglio 1950*

Sistemazione in Sardegna della sovrappopolazione di altre regioni, mediante valorizzazione delle risorse agricole ed industriali dell'Isola. — Istituzione dell'« Opera per la valorizzazione nazionale della Sardegna »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge parte dalle seguenti premesse di fatto che basta appena accennare, tanto sono dolorosamente note al Parlamento, al Governo e all'opinione pubblica del Paese.

1. — Tutte le regioni d'Italia sono, quale più quale meno, travagliate dal gravissimo e persistente fenomeno della disoccupazione, che in questo momento riassume, in certo senso, ed aggrava tutti gli altri problemi del Paese.

È risaputo come il lamentato fenomeno, sia determinato: a) dalla sovrappopolazione vera e propria, per essa intendendo l'eccessivo indice demografico di una regione in rapporto alle possibilità di lavoro e di vita offerte dalle sue risorse naturali, per quanto valorizzate da

un ordinamento produttivo e in un assetto economico-sociale sviluppati e progrediti; b) dalla mancata valorizzazione delle risorse naturali di una regione che ancora langue in un ordinamento produttivo e in un assetto economico-sociale arretrati e depressi.

Nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale è prevalente la disoccupazione per sovrappopolazione; in quelle, giustamente indicate come arretrate e depresse, del Mezzogiorno e delle Isole, è prevalente quella per mancata valorizzazione.

Queste ultime regioni, rispetto alle possibilità del trattamento del fenomeno ai fini dell'assorbimento organico della popolazione disoccupata, si trovano in due posizioni sostanzialmente diverse: da un lato quelle del Mezzogiorno e la Sicilia nelle quali la valoriz-

zazione delle risorse naturali assorbirebbe, nella migliore delle ipotesi, soltanto la disoccupazione locale, e l'attuale carico demografico, concorrendo le altre condizioni di ordine politico ed economico-finanziario necessarie per avviare il processo di sviluppo, sarebbe più che sufficiente alle esigenze tecniche e alla dinamica sociale della valorizzazione; dall'altro lato la Sardegna nella quale la valorizzazione delle risorse naturali assorbirebbe, non solo la disoccupazione locale, ma assai notevole parte di quella delle regioni sovrappopolate del Paese, e l'attuale carico demografico, anche se concorressero le altre condizioni di ordine politico ed economico-finanziario necessarie per avviare il processo di sviluppo, sarebbe di gran lunga insufficiente alle esigenze tecniche e alla dinamica sociale della valorizzazione. È così che il « problema sardo » compreso e valutato all'estero forse più che nella penisola e nella stessa Sardegna, almeno con miglior senso unitario e sintetico e con minori pregiudizi controoperanti, si sintetizza: la penisola soffre ormai di poco spazio e di troppe braccia, la Sardegna soffre di poche braccia e di troppo spazio.

La grande Isola rappresenta ormai l'unica riserva di spazio recettivo di cui l'Italia disponga all'interno dei propri confini, al fine di una ordinata redistribuzione della sovrappopolazione di altre regioni.

Il dramma storico, umano, ambientale dello spopolamento della Sardegna costituisce nel contempo causa ed effetto di tutti gli altri suoi mali e scompensi e ha fatto dell'Isola un assurdo della storia e della geopolitica mediterranea.

Sempre più progredisce nella dottrina e nella pratica politica ed economica la elementare intuitiva nozione che, sulla base del formidabile progresso tecnico e travaglio sociale che caratterizzano il nostro tempo, ai problemi come questi di cui discorriamo, esasperati e complicati da vastissime e spesso impensate interdipendenze, occorre provvedere con vigorosa azione razionalmente programmata nella materia, nei mezzi e nel tempo, mediante provvedimenti organici nelle reciproche attinenze e connessioni.

Avanzando su questa via il Parlamento ed il Governo, impegnati all'attuazione dei principi economico-sociali sanciti nella Costituzione della Repubblica, attendono ad un complesso di provvedimenti che, in modo più o meno diretto, potranno sviluppare benefici e rilevanti effetti anche sul dolorante problema della disoccupazione, sia di quella per sovrappopolazione come di quella per mancata

valorizzazione. Fra tali provvedimenti, sono quelli per la riforma agraria e fondiaria e per le altre riforme sociali di struttura, quelli per opere straordinarie di pubblico interesse e per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, ecc..

Senonchè, purtroppo, una cosa è certa ed universalmente ammessa, in Italia ed all'estero: essere cioè nell'Italia peninsulare la pressione demografica tanto alta che, anche una volta attuati al massimo i provvedimenti anzidetti, permarrrebbe sempre una grave e preoccupante eccedenza di popolazione disoccupata, di gran lunga oltre le normali quote di congiuntura e i limiti tollerabili dalle possibilità economiche del Paese.

Fatto questo al quale occorre seriamente provvedere, innanzitutto utilizzando metodicamente le riserve di spazio, di lavoro e di produzione esistenti nell'ambito della comunità nazionale e cioè, per le suesposte considerazioni, in Sardegna.

A questo fine mancava un organico strumento legislativo e un adeguato organo esecutivo che coordinassero le attività e i mezzi necessari per la vasta impresa di altissimo interesse nazionale, implicitamente postulata dai reali ed urgenti bisogni del Paese, dai principi della Costituzione della Repubblica e dallo spirito delle dichiarazioni programmatiche del Governo, ed esplicitamente da sempre più chiare indicazioni del Parlamento, in tutti i suoi settori, e dell'opinione pubblica.

2. — Allo stato delle cose, per risultanze di ordine internazionale sulle quali poco o nulla possiamo e per ferree condizioni di mancante recettività nelle diverse regioni d'Italia, esclusa la Sardegna, è in effetti impossibile trovare un adeguato sbocco alla eccedenza di popolazione disoccupata attraverso le classiche vie finora sperimentate dai paesi ad alto potenziale demografico: l'emigrazione all'estero ed in colonie di popolamento e la migrazione interna, in termini di programmata redistribuzione del potenziale demografico nazionale tra le varie regioni, in rapporto alle rispettive eccedenze e carenze.

Quest'ultima via, per i rilievi sovraesposti soccorre quasi unicamente nei confronti della Sardegna.

Circa le altre due vie, l'emigrazione allo Estero e quella coloniale, non sarebbe certo secondo le norme del saggio governare il rinunciare oggi, mentre la sovrappopolazione e la disoccupazione premono in tutti i settori della vita nazionale, alle possibilità recettive offerte dalla valorizzazione della Sardegna, in attesa che le vie dell'emigrazione, in un avve-

nire più o meno prossimo, non siano all'Italia sostanzialmente interdette come oggi le sono. Tutto concorre, dal ritmo del nostro accrescimento demografico al tenore di talune significative manifestazioni sulla materia, proprio da parte di quei paesi verso i quali la nostra emigrazione dovrebbe dirigersi, a farci ritenere che quell'avvenire, se non è proprio impossibile, non è comunque all'orizzonte delle immediate possibilità, e che in ogni caso è sempre necessario ed urgente realizzare la grande impresa della valorizzazione nazionale della Sardegna.

Gravissimo errore sarebbe se il volume di capitali e di sforzi che oggi, in un modo o nell'altro, sia pure con grandissimi sacrifici, il Paese potrebbe dedicare ad alleviare il fenomeno della disoccupazione, venisse indirizzato ad iniziative di investimento e di emigrazione all'estero, prima di aver provveduto, allo stesso fine, alla valorizzazione delle imponenti risorse naturali della Sardegna. Naturalmente in quella misura in cui l'Isola, col razionale impiego degli stessi capitali e degli stessi sforzi, può offrire fonti di lavoro e di stabile dignitosa occupazione, oltre che agli attuali abitanti, ad una congrua parte della sovrappopolazione delle altre regioni.

3. — A 200 chilometri di distanza dalla Penisola, al centro del bacino occidentale del Mediterraneo, felicemente situata tra l'Europa e l'Africa, tra l'Italia e la Spagna, sta la Sardegna, la grande isola non inferiore in complesso per risorse naturali originarie del suolo, del sottosuolo e del mare a nessun'altra grande regione d'Italia.

La sua superficie è di chilometri quadrati 24.090, inferiore di appena chilometri quadrati 1623 a quella della Sicilia, comprese le isole minori. Rispetto alla Sicilia è minore la sua elevazione media sul mare (metri 344 contro metri 441); sono più estese le sue pianure; è maggiore il suo sviluppo costiero (chilometri 1336 contro 1115). La sua superficie rappresenta l'8,01 per cento della superficie nazionale. Il suo clima è pressochè analogo a quello delle regioni più meridionali della Penisola. La curva termica, come in quelle, sale lentamente da gennaio ad agosto e cade rapidamente da agosto a dicembre. L'Isola è attraversata nei mesi estivi da venti del nord, e in quelli invernali, in genere, da venti del sud. Le temperature, specie nella parte settentrionale, presentano una media annua che corrisponde a quella di Napoli (15°,8). In complesso, nonostante sensibili inconvenienti che possono essere validamente fronteggiati con la tecnica moderna del rior-

dinamento idrico, del rimboscimento e delle culture, il clima della Sardegna è propizio. Con una precipitazione media di millimetri 720, pari a 23 litri a secondo per chilometro quadrato, cadono annualmente sulla Sardegna da 14 a 23 miliardi di metri cubi di acqua, di cui defluiscono al mare appena i due quinti, mentre il rimanente si disperde per evaporazione o s'inabissa nel suolo. Facilitata dalla natura e dalla conformazione dei terreni, la Sardegna offre, in misura assai maggiore di tutte le altre regioni del Mezzogiorno, la possibilità di bacini di ritenuta grandi e piccoli per irrigazione, per provvista di acqua potabile, per moderazione di piene e per produzione di forza.

Esperate sistematiche indagini geoidrologiche, il razionale utilizzo delle acque sorgentizie può essere integrato da quello delle acque sotterranee, anche se non salienti. In complesso, eseguite le necessarie opere di sistemazione, il patrimonio idrico della Sardegna corrisponde abbondantemente alle esigenze della massima valorizzazione demografica, agricola e industriale dell'Isola.

La Sardegna è conosciuta come uno dei paesi più ricchi di riserve minerarie, metallifere e non metallifere, che si conoscano, il che è dovuto alla grande varietà, in breve spazio, dei terreni geologici che la compongono. Ed è concorde parere dei geologi che le riserve minerarie della Sardegna sono ancora ben lontane dall'essere conosciute interamente. L'attuale produzione mineraria complessiva dell'Isola, per quanto ancora troppo distante per quantità e per metodi di coltivazione dalle sue reali possibilità, costituisce la percentuale di gran lunga maggiore della produzione mineraria complessiva nazionale. La trasformazione industriale della produzione mineraria della Sardegna avviene fuori dell'Isola e in parte anche fuori d'Italia.

Il mare della Sardegna è fra i più pescosi del Mediterraneo. Ciononostante l'industria della pesca è ridottissima e precaria, e per lo scarso assorbimento del mercato interno di consumo, e per la mancanza di attività dirette alla trasformazione in loco dei prodotti.

Della superficie della Sardegna un quinto è costituito da pianure di ampia estensione; un sesto da montagne, e tutto il resto da colline e da pianure di minore estensione. La collina, con le sue valli, è generalmente non meno fertile delle pianure. La montagna non è alta, ma la sua denudazione è ormai quasi totale, con le risapute nefaste conseguenze di ordine climatico e idrologico.

L'osservatore potrebbe essere indotto a ritenere che le sterminate zone di pianura e collina che gli si presentano a vista d'occhio disabitate ed incolte siano perciò stesso necessariamente sterili, e che l'attuale sistema di sfruttamento a pascolo brado e a rada cerealicoltura estensiva sia il più vantaggioso possibile. Lo sconsolante fenomeno è invece determinato essenzialmente da quelle complesse ragioni di ordine storico-sociale che hanno arrestato per secoli ed ancora incepano il processo di evoluzione dell'Isola. Come sarebbe erroneo ritenere che le notevoli estensioni di terreni granitici, trachitici e basaltici siano quasi prive di importanza economica, mentre, nel quadro di una valorizzazione organica dell'agricoltura isolana, esse possono essere destinate, oltre che ad una superstite forma di trapasso di pastorizia semi-brada, soprattutto alla coltura di pregiate essenze boschive.

La superficie produttiva, coltivata ed incolta, della Sardegna, si calcola in ettari 2.321.700. La superficie delle coltivazioni stagionali e permanenti era nel 1948 di complessivi ettari 460.000 circa. Il resto, a parte l'incolto produttivo ed il bosco che occupano complessivamente 536.997 ettari circa, costituisce un complesso di oltre 1.300.000 ettari permanentemente o periodicamente lasciati a pascolo brado o anche del tutto incolti o abbandonati. Ne risulta che in tutta l'isola è normalmente sottoposto a coltura soltanto il 19 per cento della superficie agraria, mentre il 56 per cento rimane incolto o a pascolo brado. Nelle vicinanze dei radi centri abitati si esaspera il fenomeno della polverizzazione e man mano che da essi ci si allontana quello della concentrazione della proprietà fondiaria, in genere ancora nell'ambito di quelle famiglie già investite di privilegi feudali. Una dimostrazione palmare di ciò che in Sardegna potrebbe realizzare una popolazione numericamente e distributivamente adeguata alle sue imponenti risorse, è data dal fatto che i territori circostanti agli attuali centri abitati sono in genere caratterizzati da trasformazioni fondiari e colture variamente progredite e ad alto rendimento.

È questo nonostante i sopralamentati inconvenienti della polverizzazione fondiaria ed il fatto che l'ubicazione degli attuali centri abitati si sia storicamente determinata quasi esclusivamente su considerazioni difensive anziché su quella della maggiore idoneità economica.

Su un territorio di 24.089 chilometri quadrati, che rappresenta l'8,01 per cento della

superficie nazionale, vive in Sardegna, con un livello di vita che è indubbiamente fra i più bassi e precari di tutta Europa, una popolazione di 1.234.000 abitanti, che rappresenta appena il 2,68 per cento della popolazione italiana. La Sicilia comprese le isole minori, con un patrimonio di risorse, naturali del suolo, del sottosuolo e del mare notoriamente ricco, ma non superiore in complesso a quello della Sardegna, su una superficie di 25.713 chilometri quadrati sostiene una popolazione, calcolata al 1° gennaio 1949, di 4.383.000 abitanti, con una densità media di 156 per chilometro quadrato.

La popolazione della Sardegna è distribuita per il 92 per cento nei centri abitati che assommano a 484 con una media di 1 per ogni 50 chilometri quadrati, mentre la media nazionale è di 1 per ogni 11 chilometri quadrati. Questo determina, con i numerosi altri inconvenienti come l'abigeato, gli incendi e l'insicurezza delle campagne, l'esaurirsi delle migliori energie del lavoratore sardo in estenuanti marce a piedi di andata e ritorno ogni giorno dal centro abitato al posto del lavoro, e la conseguente riduzione della giornata lavorativa a ben poche ore utili. Mentre in tutte le isole e penisole è un fenomeno geopolitico costante quello dell'assai maggiore addensamento della popolazione verso le coste anziché verso l'interno, in Sardegna, per le suaccennate ragioni storiche di difesa dalle invasioni dal mare, si è singolarmente determinato e perdura il fenomeno opposto. Non le gravissime conseguenze di ordine generale che facilmente si intuiscono. Uno dei tanti problemi particolari della vita sarda pressoché intatti dal medioevo ad oggi. Ancor oggi la distanza media dal mare della popolazione sarda è di circa chilometri 17, contro una corrispondente distanza media in tutte le altre terre europee rivierasche del Mediterraneo, di gran lunga minore.

Mentre la densità media nazionale è di 152 abitanti per chilometro quadrato, e quella di talune regioni come la Lombardia, la Liguria, la Campania, il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Lazio, le Marche, la Toscana, il Friuli, la Venezia Giulia, è rispettivamente di 289, 287, 286, 221, 166, 162, 139, 136, 134, la densità media della Sardegna è di appena 45 abitanti per chilometro quadrato.

Lo spopolamento delle campagne è messo ancor più in evidenza dal fatto che oltre un quarto della popolazione complessiva è concentrata in una decina di centri come Cagliari, Sassari, Carbonia, Iglesias, Alghero, Nuoro, Oristano, Tempio, Ozieri, La Maddalena.

Nelle condizioni finora esposte si spiega facilmente l'anarchia dei fatti economici e i fenomeni di rachitismo e di disintegrazione sociale che travagliano più o meno direttamente ogni manifestazione della vita isolana.

L'agricoltura, caratterizzata dalla cerealicoltura estensiva magari sui costoni petrosi, e dall'armentizia brada nelle pianure e nelle colline ubertose; la trasformazione dei prodotti originari affidata ad un artigianato ormai senza prospettive; l'industria vera e propria, nel senso reso comune dalla moderna tecnica produttiva, quasi totalmente assente, o limitata a singole fasi del processo di trasformazione nelle poche iniziative esistenti; i commerci stentalissimi e per lo più costretti nell'ambito isolano; le correnti turistiche sistematicamente dirottate dall'isola; le distinzioni sociali fondate quasi unicamente sulla proprietà della terra, concentrata, nella maggiore superficie, in una minoranza della popolazione, e attraverso la quale è più facile che altrove, per la mancanza di altre diffuse attività economiche, esercitare un decisivo predominio nei vari campi della vita sociale; le forme d'incontro tra capitale e lavoro quasi in tutti i settori dominate dalle crude leggi dell'economia di mercato senza apprezzabili e costanti mitigazioni di equilibrio e di sicurezza sociale; la classe dirigente, in molti dei suoi strati, comprensibilmente sfiduciata e rassegnata se non proprio indulgente ai mali stessi che occorrerebbe affrontare con estrema decisione; gli strati più giovani e le energie più attive e reattive della popolazione, anelanti ad evadere in qualsiasi modo dall'isola verso il progresso, visto che il progresso non arriva, come potrebbe e dovrebbe, nell'isola; l'isolamento dalle correnti del progresso tecnico e delle urgenze sociali del nostro tempo addirittura angoscioso, sproporzionatamente maggiore di quel tanto che pure comporterebbe l'insularità geografica. Questo stato di cose prorompe in quei singolarissimi atteggiamenti ed accenti con i quali la Sardegna è solita esprimersi negli episodi della sua vita collettiva e nel mondo delle cose letterarie ed artistiche in genere.

Dicevamo più sopra che lo spopolamento costituisce causa ed effetto di tutti gli altri mali della Sardegna. Ora, indipendentemente dalle considerazioni e dalle finalità di ordine nazionale cui la presente proposta di legge si ispira, esaminando per un momento la situazione generale dell'Isola anche da un punto di vista strettamente isolano, si deve necessariamente concludere: per una Sardegna ad ordinamento economico primitivo ed anar-

chico, a colture estensive e ad allevamenti bradi come quelli vigenti, l'attuale carico demografico ogni giorno maggiormente apparirà eccessivo; tanto è vero che il numero dei disoccupati aumenta di anno in anno, e supererà indubbiamente l'attuale livello di oltre 50.000 unità.

Ma per realizzare e sfruttare una Sardegna ad economia organicamente progredita in tutti i vari settori della produzione, a colture almeno semintensive integrate da allevamenti in certo senso razionalizzati, l'attuale popolazione, numericamente, nella sua distribuzione topografica e nella sua specificazione professionale, è di gran lunga insufficiente, almeno in ragione del 50 per cento rispetto a quella che sarebbe necessaria e possibile. Ed è assolutamente illusorio parlare di autonomia, di riforme sociali di struttura e di adeguamento, di valorizzazione e di sviluppo umano, agricolo ed industriale della Sardegna, se non si ha il doveroso coraggio di operare decisamente in questa direzione, fuori degli schemi dell'ordinaria amministrazione, con visione e su un piano di emergenza storica. Diversamente, come sempre nei secoli, le leggi generali saranno, più o meno adeguate o inadeguate, ma nessuno potrà, vorrà, saprà metter mano ad elle.

In questo senso la presente proposta di legge, in virtù dell'impostazione generale e della sua formula ispiratrice, attraverso il volume dei mezzi finanziari e il trattamento tecnico unitario che predispone e che l'Opera dovrebbe azionare, nel perseguire un fine di evidente interesse nazionale sul piano politico ed economico-sociale, indirettamente persegue altresì un fine di redenzione generale dell'Isola.

A questo punto è naturale ed opportuno chiedersi: sul piano ed ai fini della fredda disamina scientifica, quali sono state e sono le cause dello spopolamento, dell'arretratezza e depressione economico-sociale e di tutti gli altri risaputi mali della Sardegna? Sono state e prevalentemente sono di ordine geografico-ambientale e quindi connaturate all'intima e permanente struttura e fisionomia naturale dell'isola, oppure dette cause sono state e sono prevalentemente di ordine storico-politico?

Complessi stati d'animo che di per se stessi costituiscono ed esprimono i mali peggiori da cui l'isola è cronicamente afflitta, hanno contribuito ad accreditare finora la prima tesi: in taluni strati della classe dirigente isolana la paura del nuovo, l'istintivo e malinteso interesse a tener lontane quelle riforme sociali che intaccherebbero quel si-

stema di privilegi economici di cui, bene o male, sono beneficiari; il senso fatalistico della vita e delle cose, la xenofobia e un certo orgoglio ancestrale e contorto dell'isolamento e delle esasperate situazioni che esso determina; in taluni strati della classe dirigente nazionale, compresa quella politica, l'ignoranza, il disinteresse, se non proprio il fastidio, e al massimo una nozione folkloristica e remota delle cose di Sardegna, ed inoltre ingiustificate paure di eventuali conflitti commerciali tra la produzione di talune regioni e complessi monopolistici della penisola e quella realizzabile nell'isola. Secondo questa tesi, la Sardegna in alcun modo avrebbe potuto o potrebbe essere sostanzialmente diversa, negli aspetti più sopra considerati, da quella che è.

Ma gli stimoli del progresso tecnico e delle nuove istanze sociali inducono a veder meglio la verità, e cioè che le cause prossime e remote dello spopolamento e dello sviluppo economico-sociale arretrato e precario della Sardegna sono da attribuirsi essenzialmente a fattori di ordine storico-politico, anziché a quelli di ordine geografico-ambientale. La storia e le vicende politiche hanno determinato la difettosa situazione e la storia e la politica possono e debbono modificarla, nell'interesse della comunità nazionale. Soccorre un fatto clamoroso a confermare pienamente la fondatezza di questa tesi, ormai condivisa e sostenuta da studiosi, uomini politici e di affari italiani e stranieri: la totale scomparsa della malaria dalla Sardegna, che è oggi una delle regioni d'Italia meno afflitte dal morbo.

Mentre la presenza di oltre 7.000 nuraghi induce gli studiosi a ritenere che nel periodo preistorico il popolamento e le condizioni economiche dell'isola fossero, in confronto con quelli delle altre terre europee rivierasche del Mediterraneo, notevolmente sviluppati, è risaputo come durante tutto il periodo storico la Sardegna sia stata ritenuta come l'isola dell'esilio, del silenzio e della morte.

Ma son bastati appena due anni di lotta, condotta sistematicamente e con mezzi adeguati dall'« Ente regionale lotta anti-anofelica in Sardegna », per impulso e sotto il patrocinio della Fondazione Rockefeller, perchè il flagello scomparisse totalmente.

Avvenimento d'importanza veramente storica per l'isola e che deve determinare da parte dei pubblici poteri e dell'iniziativa privata un corrispondente fervore di programmi e di realizzazioni. Perchè è inutile farsi illusioni: la malaria c'era, in definitiva, per la mancanza di quel civile sistema di attività,

di accorgimenti, di sfruttamento e potenziamento della natura che caratterizza un ordinamento economico-sociale progredito. Mancanza determinata innanzitutto dall'assenza dell'uomo, alla quale segue quella dei capitali e delle iniziative.

La scomparsa della malaria rende oggi possibile ed urgente quel sistema di attività e di accorgimenti per sfruttare e potenziare le risorse naturali della Sardegna, che è nei fini della presente proposta di legge.

Senza questo, in un periodo di tempo più o meno breve, come nella storia antica e moderna è avvenuto in molte altre celebrate regioni d'Europa, il flagello ghermirà nuovamente l'isola e la trascinerà nell'antico antro del silenzio e dei popoli segregati. È assolutamente necessario ed urgente porre subito l'uomo a presidiare sul posto la terra redenta e tuttora abbandonata.

\* \* \*

Partendo dalle tre suesposte premesse di fatto (disoccupazione per sovrappopolazione in molte regioni d'Italia; impossibilità di ovviarvi mediante l'emigrazione all'estero e in colonie di popolamento e mediante la migrazione interna tra tutte le altre regioni; esistenza di una grande isola come la Sardegna ad alto potere recettivo) la presente proposta di legge, traendo da esse la doverosa ed unica possibile conclusione sul piano dell'azione, tende ad apprestare efficacia normativa, mezzi ed organi adeguati alla formula generale ispiratrice che costituisce il titolo della proposta stessa:

« Sistemazione in Sardegna della sovrappopolazione di altre regioni mediante valorizzazione delle risorse agricole ed industriali dell'Isola ».

Dal punto di vista regionale questa iniziativa s'inserisce nella travagliata storia dell'Isola, aprendovi una parentesi di programmata e pacifica insurrezione che al Parlamento e al Governo spetta far propria o respingere, come il più vasto, organico e generoso tentativo che mai sia stato compiuto per associare coi fatti la Sardegna ai benefici, oltre che alle tristi vicende, della comunità europea ed italiana.

Esso tien conto del vasto processo di revisione dei valori sociali che il sussulto delle due guerre mondiali ha contribuito ad accelerare nella coscienza dei sardi, e vale a risolvere nell'ordine e nella legalità quel diffuso senso di inquietudine e di aspettazione finora sconosciuto ed oggi così vivo fra le masse lavoratrici e pressochè in tutti i settori della

vita isolana. Singolare stato d'animo paragonabile solo, nella storia della Sardegna, a quello generato dal diffondersi nell'isola delle idee della rivoluzione francese e dal quale scaturirono i memorabili moti popolari che imposero l'abolizione del sistema feudale.

Questo della valorizzazione nazionale della Sardegna, sostanzialmente nello spirito che anima la presente proposta di legge, a parte le spiegabili eventuali differenziazioni sui dettagli originate dalle diverse valutazioni tecniche e dalle contingenti esigenze tattiche di parte, è certamente uno dei pochi temi, dall'inizio della corrente legislatura ad oggi, sul quale autorevoli uomini di tutti gli schieramenti politici rappresentati nel Parlamento, di quelli della maggioranza governativa e di quelli dell'opposizione, si sono trovati d'accordo su una concreta piattaforma di comuni intendimenti di alto significato politico ed umano.

Si tratta di un'idea che dalla fine della prima guerra mondiale ad oggi ha fatto molto cammino, almeno nella sua formulazione e diffusione.

Già il governo fascista aveva istituito per la Sardegna l'Ente ferrarese di colonizzazione e, attraverso il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, predisposto un concreto programma di colonizzazione di estese zone del territorio della Sardegna con famiglie da trarsi da province dell'alta Italia, come si rileva dal preambolo al decreto del capo del Governo 7 ottobre 1933, istitutivo dell'Ente ferrarese anzidetto. E dall'abbondante memorialistica di questo dopoguerra si rileva il rammarico di taluni dei massimi gerarchi, per non avere il fascismo proseguito fino in fondo su questa via. Prescindendo da altre ancora disorganiche iniziative di valorizzazione dell'isola, tra cui quella del bacino minerario del Sulcis, alcune imprese di colonizzazione, in comprensori di bonifica, erano già più o meno avviate quando gli assorbenti sforzi dedicati alle colonie e i tragici avvenimenti degli anni successivi ne arrestarono totalmente l'impulso. Principali tra di esse quelle di Sanluri, di Fertilia e di Arborea (ex Mussolinia). Quest'ultima, già in istato di perfetto rendimento, costituisce da sola una delle più superbe realizzazioni che in materia possa vantare l'Italia. Attuata, proprio a scopo didattico e dimostrativo, in una delle zone decisamente peggiori della Sardegna, occupa oggi un ragguardevole posto nella produzione agricola dell'isola. Dove prima soltanto pochi pastori piantavano saltuariamente la loro capanna prosperano oggi, con

uno *standard* di vita che è indubbiamente tra i più elevati in Sardegna, unite in comune autonomo, oltre 1.200 famiglie, di veneti, lombardi, sardi, romagnoli, siciliani, toscani, ecc.. In questo dopoguerra il problema della disoccupazione per sovrappopolazione nella Penisola e quello della valorizzazione nazionale della Sardegna sono stati fatalmente ancor più accostati dalla forza delle cose, imponendosi fin dal primo momento, ed ogni giorno maggiormente, all'attenzione di quegli organismi di collaborazione internazionale sorti per aiutare la ricostruzione dei paesi europei e lo sviluppo delle zone depresse. È interessante riportare il pensiero al riguardo del signor James D. Zellerbach, fino a pochi giorni or sono capo della Missione americana in Italia per la cooperazione economica (E. C. A.), pensiero da lui chiaramente manifestato in Italia e in America ogni qualvolta se ne presentò l'occasione, in un significativo crescendo di convinzione e di motivazioni:

« Non c'è problema oggi più importante per l'Italia di quello della sovrappopolazione. Ma oggi molti ostacoli si oppongono al trasferimento della sovrappopolazione italiana in altri paesi. La popolazione italiana è oggi di circa 46 milioni, di cui circa due sono senza occupazione. Ogni anno questa popolazione si accresce di circa 400.000 individui, cifra questa che rappresenta l'eccedenza netta delle nascite sulle morti. Il programma di ricostruzione europea (E. R. P.) avrà termine nel 1952: a tale data, prendendo per base questa media di aumento nazionale della popolazione, vi saranno in Italia circa un milione di persone in più in cerca di occupazione. La soluzione del problema della sovrappopolazione è la chiave del successo della nostra missione in Italia.

« Tale soluzione va ricercata in due direzioni. La prima è di trasferire all'estero una gran parte della popolazione in eccedenza. L'altra è di trovare occupazione in Italia per il residuo della sovrappopolazione. Mentre in Italia esistono alcune regioni che sono fittamente sovrappopolate, ve ne sono altre in cui la popolazione è ancora eccessivamente scarsa. Per esempio, prendiamo la Sardegna.

« I calcoli presuntivi del numero di individui che la Sardegna può ancora assorbire fanno oscillare tale cifra da un minimo di 300.000 a quote molto più elevate. Conteniamoci nella cifra minima. Sono allo studio programmi di sviluppo che potranno rendere la Sardegna in grado di accogliere una popolazione sensibilmente superiore all'attuale....

« Ora che la malaria è stata eliminata, la Sardegna, quest'isola ricchissima di risorse,

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ancor oggi poco conosciuta all'estero e così scarsamente sviluppata, è pronta a ricevere uomini e capitali, industrie e tecnici, energia elettrica ed irrigazioni che la renderanno una delle zone modello d'Italia.

« L'isola ha un brillante avvenire. In questo sviluppo della Sardegna, il suo popolo può contare, non solo sulla propria energia e spirito d'iniziativa, ma anche sugli aiuti dell'E. R. P.. La Missione E. C. A. esaminerà con simpatia e sollecitudine i concreti progetti per lo sviluppo dell'isola, e preferibilmente tutti quei programmi che mirano al benessere della Sardegna tutta, anziché a particolari interessi di gruppi ristretti. La Sardegna è un problema non solo regionale ma nazionale. In essa c'è posto per la sistemazione e l'attività di centinaia di migliaia d'italiani che ora devono vivere in continente.

« Perché emigrare in terre lontane, quando proprio accanto alla penisola italiana ed entro i confini della madre patria esiste un territorio capace di assorbire e sostentare centinaia di migliaia di persone, un territorio capace di dare un notevole contributo alla economia dell'Italia e dell'Europa tutta, con i suoi metalli non ferrosi, con il suo carbone e i suoi prodotti agricoli, con l'attività marittima e la pesca? »

Ed evidentemente si tratta di un ben meditato e preciso orientamento della Missione E. C. A. in Italia, suffragato dalla particolare competenza e familiarità che gli americani hanno con problemi del genere per averli affrontati con pieno successo in California, nel Texas, nel Tennessee, ecc., se il signor L. Dayton, da pochi giorni successore del signor Zellerbach quale capo della Missione, confermando integralmente il di lui giudizio sull'argomento, così si esprime:

« La politica economica italiana è stata dettata, sino a pochi mesi fa, da necessità di ordine politico, e dal fatto che il Governo italiano si è visto costretto ad adottare delle misure molto forti per arrestare l'inflazione.

« Ora, per la prima volta dall'inizio del programma E. R. P., la politica economica del Governo italiano assume un indirizzo liberale per consentire l'attuazione di una efficace politica di investimenti. L'attuazione del programma di investimenti predisposto dal Governo italiano, per cui è previsto l'utilizzo del Fondo-lire, porterà il concorso del reddito nazionale, fino ad una percentuale del 20 %, a quest'azione di stimolo della produzione, che dovrà avviare a soluzione uno dei più gravi problemi dell'economia

nazionale. Questo programma vuole essere l'attacco frontale alla disoccupazione.

« Se nei prossimi sei-dodici mesi il Governo italiano potesse effettuare la riforma fiscale, che indirettamente ha un enorme peso sul costo della vita e della disoccupazione, e se potessero essere avviati i programmi per lo sviluppo produttivo della Sardegna, e per un'intelligente riorganizzazione e potenziamento dell'industria meccanica, si avrebbe una maggiore disponibilità di capitali da investire in altri acquisti d'importanza fondamentale per la ripresa dell'economia nazionale. Questi programmi dovranno, prima del termine del piano E. R. P., essere vicini alla loro completa attuazione, in modo da poter utilizzare quelle nuove fonti che l'E. R. P. determina ».

Come si vede, sviluppando il concetto e graduando i tempi di quello che vuole essere l'attacco frontale alla disoccupazione, il signor Dayton pone quello della valorizzazione nazionale della Sardegna (accanto a quelli della riforma tributaria e della riorganizzazione industriale), fra i tre fondamentali problemi dell'economia italiana nell'attuale momento.

Ed è di appena qualche giorno fa la notizia che la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, e la Fondazione Rockefeller finanzierebbero per larga parte un programma generale per lo sviluppo agricolo ed industriale della Sardegna. La F. A. O. (Organizzazione internazionale agricoltura ed alimentazione) ha accertato la convenienza economica, ai fini della concessione dei finanziamenti internazionali, di un tale programma, (che oltre a sollevare l'economia dell'isola consentirebbe l'attuazione di un piano di popolamento, sistemando in Sardegna la sovrappopolazione di altre regioni d'Italia) ed assicura il suo intervento presso gli appositi enti ed organizzazioni internazionali per il concorso nel finanziamento.

La presente proposta di legge, partendo dalla suesposta congerie di bisogni e possibilità regionali, nazionali e internazionali che sussistono disordinatamente, li coordina in una formula unitaria di azione mediante un organico strumento legislativo e un adeguato organo esecutivo, in armonia con le conquiste del progresso tecnico e con i principi acquisiti alla coscienza sociale del nostro tempo.

\* \* \*

L'articolo 1 provvede alla costituzione dell'« Opera per la valorizzazione nazionale della Sardegna », la cui stessa denominazione

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

esprime i moventi e le finalità di ordine politico, economico e sociale della presente proposta di legge. Il Ministero del lavoro e previdenza sociale, tra tutti gli altri, considerate le sue amplissime specifiche finalità istitutive in rapporto a quelle dell'Opera, appare indubbiamente il più qualificato ad esercitare su di essa i poteri di vigilanza e tutela.

L'articolo 2 stabilisce lo scopo fondamentale dell'Opera; il fine, dal punto di vista nazionale, è quello di operare contro la disoccupazione originata dalla sovrappopolazione nella penisola; il mezzo è quello di assorbire stabilmente quanto più sarà possibile di essa mediante la valorizzazione delle risorse agricole ed industriali esistenti nell'unica riserva di spazio recettivo di cui l'Italia oggi dispone: la Sardegna.

Con l'articolo 3 si enunciano i principali compiti e attribuzioni dell'Opera. Considerata la naturale complessità di essi in vista dello scopo fondamentale di cui all'articolo 2, e la necessità di inserire armonicamente la presente proposta di legge in quella gran parte dell'ordinamento legislativo dello Stato che disciplina materie affini e connesse, alla lettera *d*) si provvede ad attribuire all'Opera anche le funzioni di attuazione in Sardegna di tutta la legislazione dello Stato sulle materie anzidette per tutto quanto attiene allo scopo fondamentale dell'Opera, preannunciando così il disposto dell'articolo 29 che, sulle stesse considerazioni, per tutto quanto non previsto dalla presente proposta di legge, richiama specificatamente e genericamente tutte quelle disposizioni della legislazione in vigore che non siano in contrasto e la cui applicazione faciliti comunque il conseguimento dello scopo di cui all'articolo 2.

In tal modo la presente proposta di legge, lungi dal turbare minimamente, coordina al suo scopo e potenzia l'efficacia normativa di tutte le altre leggi e disposizioni comunque attinenti, sparse e spesso inoperanti, specie in Sardegna, tra la congerie tumultuosa della legislazione, anche a causa del frammentarismo nell'emanazione e nell'attuazione.

L'articolo 4 prevede l'assorbimento dell'Ente sardo (già ferrarese) di colonizzazione. Tra i benefici risultati che la presente proposta di legge, se approvata, produrrebbe, non è trascurabile quello di polarizzare e concentrare in un unico grande strumento di valorizzazione e di realizzazione, quale l'Opera dovrebbe essere, tutti i mezzi e le energie disposti a un fine sostanzialmente identico.

In tale ordine di possibilità s'inquadra il disposto dell'articolo 5.

Mentre la sede centrale dell'Opera, per le sue funzioni di interesse nazionale e di ampiezza evidentemente interregionale, più o meno direttamente interessanti diverse Amministrazioni centrali dello Stato, non può non essere a Roma, in Sardegna non può mancare una sezione speciale che in genere coordini *in loco* le varie attività, ed assolva in specie le funzioni all'Opera attribuite anche quale ente regionale per la riforma fondiaria in Sardegna. Di questo tratta l'articolo 6. L'opportunità che detta sezione speciale sia istituita in Sassari, è sottolineata anche dal fatto che, a mente dell'articolo 3, lettera *a*), alcuni tra i più importanti comprensori di valorizzazione dovrebbero essere costituiti proprio nel territorio di quella provincia, e che in detta città ha sede l'unica facoltà di scienze agrarie esistente nell'Isola.

Con l'articolo 7 si provvede a che lo scopo fondamentale dell'Opera e i fini della legge siano perseguiti con armonico generale vantaggio della popolazione immigrata e di quella originaria dell'isola.

Quanti hanno interesse, individuale, di classe o di parte, a che non si realizzi questa grande, pacifica impresa nazionale, si sforzeranno con ogni mezzo di accreditare tra i lavoratori sardi il sospetto che l'immigrazione dalla penisola farebbe salire l'indice della disoccupazione isolana e calare il livello di vita della popolazione bene o male occupata, e tra i lavoratori che vorrebbero immigrare in Sardegna il sospetto che li si voglia esporre a tutti i rischi, senza le probabilità di successo, dell'avventura emigratoria. Ma è superfluo rilevare che, a garanzia degli uni e degli altri, è fondamentale nella presente proposta di legge il criterio secondo cui al materiale trasferimento dei contingenti di immigrazione devono rigorosamente precedere tutte le opere di premessa, necessarie e sufficienti per inserirli organicamente nell'assetto produttivo e sociale dell'Isola.

Gli articoli 8, 9 e 10 trattano dei mezzi finanziari necessari all'Opera per il conseguimento dello scopo fondamentale di cui all'articolo 2, e li prevedono nell'apporto diretto e maggiore dello Stato mediante appositi stanziamenti, e nell'apporto, attraverso la sottoscrizione delle obbligazioni emesse dall'Opera, del capitale privato, italiano ed estero. L'articolo 11 tende ad aumentare l'apporto del capitale privato al volume complessivo dei mezzi finanziari occorrenti per la valorizzazione delle risorse agricole ed industriali

dell'isola, stimolando ed impegnando nel contempo l'iniziativa privata in programmi di opere a tal fine diretti.

Circa la misura dei mezzi finanziari dello Stato e dei privati, italiani ed esteri, complessivamente previsti per il conseguimento dello scopo fondamentale dell'Opera e dei fini della presente legge, per non ritenerli eccessivi basta considerare che essi debbono sopperire, nel campo agricolo, alle spese di adeguata trasformazione fondiario-agraria e colonizzazione di almeno 1.300.000 ettari produttivi, permanentemente o periodicamente lasciati a pascolo brado o anche del tutto incolti e abbandonati, e nel campo industriale, alle spese per la creazione *ex novo* e per il potenziamento di una struttura idonea alla conveniente trasformazione *in loco* dei prodotti del suolo, del sottosuolo e del mare dell'isola.

Circa i modi per reperire i mezzi finanziari anzidetti, come indicati negli articoli 8, 9, 10 e 11, essi sono tutti ispirati alla urgente ed assoluta necessità di immettere finalmente la Sardegna, con visione e su un piano di emergenza storica nel senso della presente proposta di legge, nel circolo dei bisogni e delle possibilità nazionali, superando gli schemi e i metodi dell'ordinaria amministrazione. A questo fine le disposizioni, gli organi ed attribuzioni, nonché i mezzi finanziari previsti nella presente proposta di legge, sono sostanzialmente insostituibili; senza di essi, persino la Cassa per il Mezzogiorno (in quanto non provvede specificamente a questa singolare e complessa opera di compenetrazione economico-sociale, e in particolare demografica, tra la Sardegna e il resto dell'Italia, bensì ad opere straordinarie di pubblico interesse nel Mezzogiorno in genere, che non presenta la caratteristica recettiva tutta propria della Sardegna) degraderebbe nell'ordinaria amministrazione.

A giustificare lo stanziamento da parte dello Stato, con la necessaria precisazione di cui all'articolo 12, della somma complessiva di 300 miliardi ripartita in 10 annualità di 30 miliardi ciascuna, soccorre la considerazione delle economie che saranno rese possibili dalle minori somme che lo Stato dovrà devolvere per la disoccupazione e per l'emigrazione, e la considerazione delle maggiori entrate che allo Stato deriveranno per l'attuazione della presente proposta di legge.

Per quella parte dei 300 miliardi che può essere sussunta sotto la prima considerazione, si tratta sostanzialmente di una pura e semplice operazione di variazione di voci, e di rendere razionali ed organici, economicamente e socialmente produttivi per il Paese, stanziamenti

che finora non lo sono stati nella dovuta misura.

Per quella parte che può essere sussunta sotto la seconda considerazione, si tratta in effetti di una pura e semplice operazione di anticipazione da parte dello Stato.

E in quanto l'Italia beneficia degli stanziamenti e provvidenze dell'E. R. P. e di altre organizzazioni di collaborazione internazionale, il finanziamento della presente proposta di legge e della grande impresa nazionale cui essa è diretta risulta ancor più giustificato e doveroso: invero nessun'altra realizzazione in Italia sarebbe di questa più rispondente allo spirito e alle finalità del piano E. R. P. e delle altre suaccennate organizzazioni di collaborazione internazionale.

Valga infine considerare che il costo complessivo della grande impresa di valorizzazione nazionale della Sardegna al fine di fronteggiare la disoccupazione per sovrappopolazione in altre regioni d'Italia, sarebbe indubbiamente inferiore, e forse di molto, a quello che comporterà l'esercizio del mandato decennale sulla Somalia.

L'articolo 13, al fine di realizzare un trattamento unitario ed organico di valorizzazione generale dell'isola, dispone lo studio comparativo ed il coordinamento di tutti i piani, programmi e progetti di opere a tal fine predisposti, oltre che dall'Opera, dalle varie amministrazioni dello Stato, dalla Regione autonoma, da altri enti pubblici, consorzi e società.

L'articolo 14 disciplina i rapporti tra l'Opera e i proprietari degli immobili siti nei singoli comprensori di valorizzazione agli effetti dell'attuazione del piano organico di opere di cui all'articolo 3, lettera c).

Gli articoli 15 e 16 disciplinano i rapporti tra l'Opera e i coloni agli effetti del passaggio ai medesimi, singoli per la conduzione familiare o associati in cooperative per la conduzione unitaria, in proprietà o in temporaneo possesso, delle unità poderali e delle unità organiche di colonizzazione delle quali l'Opera avrà comunque acquistato la proprietà o il possesso.

Non è chi non veda come l'istituto della comunità agraria a conduzione diretta ed unitaria delineato all'articolo 15 (con l'ausilio di adeguata direzione tecnica e con direzione amministrativa eletta col metodo democratico e nella quale il diritto di proprietà privata del singolo socio su un bene di produzione cade, non sul frammento ma sulla quota ideale del tutto, trasmissibile, trasferibile ma non scindibile) si presenti come il

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

più idoneo: a) a fronteggiare la concorrenza dell'agricoltura fortemente industrializzata degli altri paesi più progrediti, fondata in gran parte sulla concentrazione fondiaria<sup>o</sup> che contribuisce a rendere minori i costi e maggiori i profitti; b) ad orientare la proprietà, tra gli estremi troppo spesso prevaricatori del privato e del pubblico, dell'individuale e del collettivo, verso inevitabili forme che agiscano ancora nella sfera privatistica ma attingano all'esigenza tecnica associativa e all'impulso etico del collettivo; c) a rispondere nel settore fondiario e data la grave limitatezza di superficie, all'imperativo di giustizia sociale, attraverso le due vie dell'attribuzione della proprietà e della distribuzione dei profitti, e nel contempo a garantire la naturale autonomia dell'individuo e della famiglia.

Questa formula, concorrendo, ove si manifesti necessaria o più utile, con quella della proprietà individuale a conduzione familiare, coglie dalla crisi generale del nostro momento storico i profondi motivi di una socialità veramente cristiana che vuole essere misurata sul metro delle opere e delle realizzazioni, pone la nostra agricoltura su un piano di tecnica progredita e di possibile concorrenza ed imprime al rapporto tra l'uomo e la terra un respiro pacificatore che punta sull'avvenire.

L'articolo 17 disciplina i rapporti tra tutti gli altri proprietari di unità organiche di colonizzazione e di unità poderali e i coloni, agli effetti della colonizzazione delle medesime.

L'articolo 18 prevede determinate esenzioni di evidente opportunità, a favore di quelle unità fondiarie ad agricoltura già progredita.

L'articolo 19 è diretto ad impedire il frazionamento delle unità poderali.

La portata sociale del disposto dell'articolo 20, che attribuisce ai coloni i sussidi e i contributi a norma delle leggi vigenti per le opere di trasformazione fondiario-agraria e di colonizzazione che eseguiranno nelle unità fondiarie è evidente; e rende concreta ed immediata la possibilità di perseguire lo scopo fondamentale di cui all'articolo 2, mediante un degno incontro tra il lavoratore e la terra.

Le esigenze cui dovrebbero provvedere le cooperative e i consorzi obbligatori, le stazioni e le condotte agrarie previsti dall'articolo 21, sono ormai acquisite alla moderna tecnica dell'organizzazione e della produzione agricola.

Gli articoli 22 e 23 dispongono gli organi, rispettivamente, per l'amministrazione e per

il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera.

Con i rappresentanti dei pubblici Poteri collaborano all'amministrazione i tecnici e gli esperti dei diversi problemi da affrontare, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria più direttamente interessate al buon andamento ed al successo dell'Opera, e senza la cui fattiva adesione non è possibile realizzare un'impresa di valorizzazione di così vaste proporzioni.

L'articolo 24 istituisce una Commissione permanente di vigilanza sull'attività generale dell'Opera in rapporto alla esatta ed integrale attuazione della legge.

Partecipano rappresentanti del Parlamento e del Consiglio regionale della Sardegna, eletti dalle rispettive Assemblies, con i poteri necessari e sufficienti per assolvere l'alto compito che alla Commissione è demandato.

Si realizza così quella sempre più diffusa e sentita esigenza di sottoporre gli organismi di così vasto interesse e di diritto pubblico, come l'Opera è, ad un più immediato e sistematico controllo delle rappresentanze popolari elettive.

L'articolo 25 tende ad eliminare o a ridurre al minimo gli inconvenienti funzionali e finanziari di una nuova sproporzionata burocrazia all'interno dell'Opera.

L'articolo 26 tende a dare sufficiente autonomia all'Opera nella redazione e nell'approvazione dei progetti comunque attinenti al suo scopo ed alle sue attribuzioni, alleggerendo così il carico ed aumentando con ciò stesso l'efficienza degli uffici tecnici dello Stato, della Regione autonoma, degli altri enti pubblici e dei consorzi, e prevede come di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti le relative opere ed espropriazioni.

L'articolo 27 dispone le modalità per la costituzione delle singole zone e fasce stradali e costiere in comprensori di valorizzazione, per l'approvazione dei corrispondenti piani organici e programmi di opere e di riordino fondiario, e delle relative modifiche e integrazioni.

L'articolo 28 prevede l'ipotesi che, per il buon andamento e per il maggior sviluppo dell'Opera nello spirito della presente proposta di legge, nel caso in cui risultassero insufficienti le disposizioni nella medesima esplicitamente contenute e direttamente o indirettamente richiamate (articolo 29), nonché quelle che, a norma dell'articolo 30, dovranno essere emanate per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con quelle di cui all'articolo 29 anzidetto, occorresse emanare

ulteriori norme di integrazione. A questo può provvedere il Governo della Repubblica, per delegazione e con decreti aventi valore di legge ordinaria a sensi degli articoli 76 e 77, 1° comma, della Costituzione, secondo i principi e i criteri direttivi determinati e sugli oggetti già definiti e contemplati (per quanto, in ipotesi, con non sufficiente ampiezza normativa) nella presente proposta di legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

In considerazione, peraltro, della urgente necessità che l'opera inizi senza indugio la sua attività, l'articolo 28, ultimo comma, stabilisce che essa funzioni, non appena la presente proposta di legge sia approvata e promulgata, non solo indipendentemente dall'emanazione o meno da parte del Governo delle norme delegate di cui sopra, ma anche prima di quelle di attuazione e di coordinamento di cui all'articolo 30.

Occorre infine considerare quale sia la posizione della presente proposta di legge rispetto allo Statuto speciale per la Sardegna, nonché dell'istituenda Opera per la valorizzazione nazionale della Sardegna rispetto all'istituto della Regione autonoma.

È superfluo sottolineare in quale altissimo doveroso conto l'Istituto e la realtà della Regione autonoma della Sardegna sono tenuti dalla presente proposta di legge, che ne accetta integralmente sul piano storico i presupposti e le finalità, ne potenzia i mezzi e ne dilata il respiro. Né poteva essere diversamente, non foss'altro che per l'antica e più che mai accesa passione per la Sardegna autonoma (esigenza storica ed ambientale che prescinde dal problema dell'ordinamento regionalistico dello Stato, quale previsto dal titolo V della Costituzione) di taluni tra i principali promotori.

Allo stato delle cose gli organi della Regione, nel prevalente interesse e per fini immediatamente regionali, altro non possono che operare, in sede legislativa ed in sede esecutiva, sulle materie ed entro i limiti di competenza (comunque se ne valuti l'ampiezza, sufficiente o meno rispetto al fine di realizzare quell'autonomia di cui la Sardegna aveva bisogno) segnati dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e dalle successive norme di attuazione.

L'Opera per la valorizzazione nazionale della Sardegna invece, nel prevalente interesse e per fini immediatamente nazionali, deve perseguire lo scopo fondamentale ed assolvere le attribuzioni ad essa assegnati dalla presente proposta di legge, la quale all'uopo investe e disciplina materie che, in quanto attinenti ai

poteri e ai fini generali dello Stato, il Legislatore costituente ha voluto e il Governo dal suo canto ha ripetute volte dichiarato sottratte alla competenza regionale.

Ogni altra interpretazione, in via di diritto e di fatto, porterebbe ad ammettere un'assurda vacanza di poteri, di iniziative e di mezzi, da parte dello Stato che rimanda alla Regione e da parte della Regione che rimanda allo Stato, proprio rispetto a quei fini di redenzione e di valorizzazione umana ed economico-sociale dell'isola per cui i sardi hanno voluto l'autonomia.

O l'autonomia sarà sostanziata di aperta e coraggiosa socialità che investa e modifichi tutte le strutture della vita isolana, e si avvarrà di una formula generale di solidarietà nazionale, come questa della sistemazione in Sardegna della sovrappopolazione di altre regioni, che faccia leva sui bisogni e sulle possibilità più imponenti del paese, o finirà per costituire un apparato formale a tendenza involutiva che accrescerà l'isolamento della Sardegna, ed un ulteriore e più comodo pretesto per la tradizionale incuria del Potere centrale.

Esiste, è vero, l'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, in forza del quale « lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola ». Ma tale impegno costituzionale, è inutile illudersi, può trovare pratica e fedele attuazione solo in un clima di valorizzazione nazionale della Sardegna, sotto la spinta di bisogni e con l'ausilio di mezzi ed energie espressi dall'intera comunità nazionale.

E nulla di male, anzi tutto di bene anche dal punto di vista della Regione autonoma, nel fatto che una certa parte delle opere che dovrebbero essere previste a titolo regionale nel piano organico di cui all'articolo 13 dello Statuto speciale, verrebbero implicitamente realizzate attraverso l'attuazione a titolo nazionale della presente proposta di legge, fermi rimanendo la necessità del coordinamento di cui all'articolo 13, lettera b) della medesima, e l'obbligo di attuare altrimenti quelle parti del piano organico anzidetto che non venissero investite dall'attuazione della presente proposta di legge.

Fuori della proposta formula di valorizzazione nazionale della Sardegna, è nell'ordine naturale delle cose che lo Stato ponga i problemi dell'isola nel quadro generale di quelli di tutte le altre regioni d'Italia e sia portato a considerarli, nella concitata gara tra di esse per gli stanziamenti e le provvi-

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

denze, in ragione della minima forza politica che l'Isola attualmente sviluppa nel complesso della vita nazionale.

E la Sardegna, con tutte le sue imponenti risorse, continuerebbe a rimaner chiusa nell'assurdo circolo vizioso: nazionalmente trascurata perchè spopolata e depressa, spopolata e depressa perchè nazionalmente trascurata.

Onorevoli colleghi! Ciascuno di Voi conosce perfettamente i dolorosi, inquietanti effetti sociali, in definitiva politici, che la disoccupazione, in particolare quella per sovrappopolazione, genera da tempo nel nostro Paese.

La presente proposta di legge, che come tale ai fini del suo perfezionamento, sinceramente attende ed invoca in sede di discussione e attraverso tutti quegli emendamenti che si renderanno necessari, la collaborazione di tutti i membri del Parlamento, tende a risolvere, almeno in parte, il grave problema, nell'unico modo oggi possibile: con la sistemazione in Sardegna della sovrappopola-

zione di altre regioni mediante valorizzazione delle risorse agricole ed industriali dell'Isola.

Pochi di Voi, purtroppo, più per antica colpa della classe politica italiana che per personale negligenza, conoscono tanto la Sardegna da potere di primo acchito valutare oggettivamente se essa risponda o meno, ed in quale misura, al fine nazionale sovrapposto.

Ma la Sardegna, all'osservatore sereno ed attento, scevro dal facile ottimismo e dagli interessati pessimismi, parla da sé, con un severo linguaggio di rimprovero per il passato e di certezza per l'avvenire.

Se prima del voto ciascuno di Voi, onorevoli colleghi, credendo solo a se stesso, si sarà personalmente reso conto sul posto delle imponenti possibilità di sviluppo e di valorizzazione offerte dalla grande vicina Isola spopolata e abbandonata, alla presente proposta di legge non mancherà certamente la sanzione sovrana del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita l'« Opera per la valorizzazione nazionale della Sardegna » avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

### ART. 2.

L'Opera ha lo scopo di insediare stabilmente in Sardegna il maggior numero possibile di individui e famiglie da trarsi dalle regioni più sovrappopolate della Repubblica, al fine di collaborare con l'attuale popolazione dell'Isola alla massima valorizzazione delle sue risorse agricole ed industriali.

### ART. 3.

L'Opera provvede:

a) a identificare tutte quelle zone dell'Isola, secondo i limiti naturali segnati dalla conformazione e dalle caratteristiche ambientali di esse, nelle quali può essere attuato lo scopo di cui all'articolo 2, ad incominciare da quelle della « Nurra », del « Coghinas-Vignola », di « Olbia-Siniscola », di « Chilivani », di « Campu Giavesu-Santa Lucia », del « Tirso-Goceano », dell'Isalle-Orosei », di « Planu de Murtas », del « Tirso-Ottana », del « Campidano di Oristano », del « Campidano di Cagliari », del « Sarrabus », del « Sulcis » e del « Flumendosa », nonché da adeguate fasce di territorio lungo i tronchi stradali già esistenti e lungo i litorali.

Le singole zone e fasce di territorio saranno costituite in « comprensori di valorizzazione »;

b) a identificare razionalmente nei singoli comprensori di valorizzazione le unità organiche di colonizzazione e le unità poderali e a riordinare in corrispondenza i fondi frammentati, promuovendo l'unificazione di tutti gli appezzamenti di cui avrà comunque acquistato la proprietà, nonché di quelli degli altri proprietari, non costituenti singolarmente convenienti unità.

A tal fine l'Opera è autorizzata a stipulare con i proprietari dei terreni, contratti di permuta, di vendita, di enfiteusi, di miglioria e di affitto a lunga scadenza, nonché, con piccoli proprietari coltivatori diretti, di acquisto;

c) a redigere, attuare e far attuare gradualmente il piano organico delle opere indispensabili di interesse generale da realizzarsi in ciascun comprensorio di valorizzazione prima dell'insediamento dei coloni, e di quelle dirette alla razionale trasformazione fondiario-agraria e colonizzazione dei terreni siti nel comprensorio di valorizzazione;

d) ad adempiere in tutto il territorio della Sardegna le funzioni di attuazione della legislazione dello Stato in materia di bonifica, impianti e miglioramenti idraulico-forestali, viabilità, colonizzazione, trasformazione fondiario-agraria in generale e riforma fondiaria, per tutto quanto attiene allo scopo di cui all'articolo 2;

e) a collaborare alla redazione e ad adempiere le funzioni di esecuzione dei piani previsti dagli articoli 8 e 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, per tutto quanto attiene allo scopo di cui all'articolo 2;

f) a promuovere ed assistere tecnicamente e finanziariamente le cooperative a conduzione unitaria di cui all'articolo 15 e le cooperative e consorzi obbligatori di cui all'articolo 21;

g) ad attuare nei singoli comprensori di valorizzazione, prima e all'atto dell'insediamento dei coloni, tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano il passaggio dall'allevamento brado a quello razionale, senza che il patrimonio zootecnico dell'isola e la relativa produzione subiscano diminuzioni;

h) a vigilare sull'equità dei rapporti, derivanti dall'applicazione della presente legge, tra i proprietari non coltivatori diretti e i coloni, e in genere tra i datori di lavoro e i lavoratori agricoli, a prestare a questi ultimi assistenza morale e legale, a elaborare schemi di contratti collettivi da proporre alle categorie interessate e, in caso di mancato accordo, ai competenti organi dello Stato e della Regione autonoma per la trasformazione in norme giuridiche;

i) a promuovere e favorire nell'isola la massima industrializzazione dei prodotti del suolo, del sottosuolo e del mare in relazione alla trasformazione dell'ordinamento produttivo ad economia estensiva in quello ad economia razionale, nonché lo sviluppo della attività marinara e del turismo, e ad orientare organicamente la produzione isolana verso i mercati di consumo;

l) a coordinare con le proprie ed a favorire le iniziative di altri enti, consorzi e società che perseguano fini comunque utili all'attuazione della presente legge;

m) a redigere e attuare piani organici di rimboschimento in quelle zone dell'isola più idonee e denudate;

n) a tutti quegli altri compiti affidatili dallo Stato e dalla Regione autonoma, e a tutto quanto facilita il conseguimento dello scopo di cui all'articolo 2.

ART. 4.

L'Opera assorbe a tutti gli effetti l'« Ente sardo (già ferrarese) di colonizzazione » istituito con decreto del capo del Governo 7 ottobre 1933, e gli succede nelle attribuzioni, nel patrimonio e in generale in ogni rapporto attivo e passivo.

ART. 5.

L'Opera, in relazione al suo scopo, può assumere partecipazioni in altri enti e società, e previa autorizzazione del Ministro del lavoro e previdenza sociale di concerto con gli altri ministri interessati per le singole materie, promuoverne la costituzione, in ogni caso sentite la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 24 e la Regione autonoma.

Sempre in relazione al suo scopo e sentite la Commissione di vigilanza e la Regione autonoma, all'Opera può essere affidata la gestione straordinaria di altri enti e consorzi.

ART. 6.

La sede dell'Opera è in Roma. Sezioni ed uffici esecutivi saranno istituiti nei luoghi in cui si svolge la sua attività.

Per le funzioni che l'Opera dovrà assolvere anche quale ente regionale per la riforma fondiaria in Sardegna, a sensi dell'articolo 3, lettera d) della presente legge, in relazione all'articolo 2 della legge 1950, n.

sulla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini e all'articolo 9 della legge 1950, n. sulla riforma fondiaria, una sezione speciale dell'Opera sarà istituita in Sassari.

ART. 7.

Finchè vi siano richieste almeno metà delle aliquote di popolamento da insediare nei singoli comprensori di valorizzazione sarà costituita da lavoratori agricoli nati in Sardegna.

La distribuzione della popolazione colonica nelle borgate rurali e nei villaggi li-

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

neari sarà regolata nei modi più idonei alla massima collaborazione tra la popolazione originaria e quella immigrata.

## ART. 8.

Per l'esercizio finanziario 1950-51 l'Opera provvederà alla sua organizzazione e funzionamento con gli stanziamenti disposti per l'Ente sardo di colonizzazione assorbito e con le operazioni finanziarie di cui agli articoli 9 e 10.

Per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1951-52 al 1960-61 incluso, sarà stanziata nel bilancio del Ministero del lavoro e previdenza sociale la somma annua di miliardi.

I mezzi per far fronte alle spese, come disposto dall'articolo 81 della Costituzione, saranno indicati con decreto del Ministro del tesoro, anche nelle economie rese possibili dalle minori somme che lo Stato dovrà devolvere per la disoccupazione e per la emigrazione e nelle maggiori entrate che allo Stato deriveranno per l'attuazione della presente legge.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziare, sono riportate agli esercizi successivi, anche dopo quello 1960-61, rimanendo vincolate a favore del Banco di Sardegna fino a totale impiego dei miliardi stabiliti.

## ART. 9.

L'Opera è autorizzata ad emettere sul mercato obbligazioni con le stesse caratteristiche di quelle che saranno emesse dalla « Cassa per il Mezzogiorno », alle quali sono assimilate a tutti gli effetti, per una somma pari alla metà degli stanziamenti di cui all'articolo 8.

È autorizzato il collocamento anche all'estero di dette obbligazioni: « Prestito valorizzazione nazionale Sardegna ».

Il Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e previdenza sociale, su proposta dell'amministrazione dell'Opera, stabilirà le modalità per la emissione e per il collocamento.

## ART. 10.

È estesa all'Opera, e con le stesse modalità e garanzie, la facoltà concessa alla Cassa per il Mezzogiorno, di scontare e di cedere in garanzia, in tutto o in parte, gli stanziamenti.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

menti all'Opera dovuti dallo Stato a norma dell'articolo 8 per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonchè presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi.

## ART. 11.

Le società aventi per oggetto soltanto l'attuazione in Sardegna di programmi di opere comunque diretti alla valorizzazione delle risorse agricole ed industriali dell'isola, hanno facoltà di emettere il 90 per cento delle loro azioni al portatore, a condizione che nell'isola reinvestano in opere stabili non meno del 50 per cento degli utili netti ricavati.

## ART. 12.

Gli stanziamenti di cui all'articolo 8 e le facoltà di cui agli articoli 9, 10 e 11, disposti in vista dello scopo di interesse nazionale di cui all'articolo 2, non pregiudicano, sostituiscono o riducono in alcun modo, gli stanziamenti e provvidenze ordinari e straordinari dello Stato a qualsiasi altro titolo, nei confronti della Sardegna.

## ART. 13.

A cura dell'Opera, al fine di redigere e attuare i piani organici, i programmi di opere e i progetti necessari per l'attuazione della presente legge, nel quadro e secondo un trattamento unitario di valorizzazione generale dell'isola:

a) saranno gradualmente raccolti in apposito archivio di studio, accessibile al pubblico, presso la sezione speciale di cui all'articolo 6, 2° comma, e tenuti in considerazione per le reciproche attinenze tutti i piani, programmi e progetti di opere predisposti dalle amministrazioni dello Stato, dalla Regione autonoma, da altri enti pubblici, consorzi e società, aventi per oggetto ricerche e migliore sfruttamento dei giacimenti minerari, bacini di ritenuta a scopo irriguo, di moderazione di piene e di approvvigionamento alimentare, comunicazioni nell'isola e marittime ed aeree con l'Isola, produzione e utilizzo dell'energia elettrica, trasformazione industriale dei prodotti minerari, agricoli e della pesca, e comunque diretti alla valorizzazione di importanti risorse agricole ed industriali dell'isola;

b) saranno opportunamente coordinati in ogni esercizio finanziario i programmi delle opere da eseguirsi per l'attuazione della presente legge con quelli disposti sulla Sardegna a qualsiasi altro titolo dalle competenti amministrazioni dello Stato e dalla Regione autonoma.

## ART. 14.

Il piano organico di cui all'articolo 3, lettera c), obbedirà ad un criterio unitario e razionale di massima valorizzazione dell'intero comprensorio, indipendentemente dall'attuale divisione della terra tra i proprietari, e investirà anche gli immobili appartenenti allo Stato, alla Regione autonoma, alle province, ai comuni e agli enti morali.

Le opere di interesse generale che condizionano l'insediamento dei coloni nel comprensorio di valorizzazione sono effettuate a cura e spese dell'Opera, che è autorizzata ad occupare d'urgenza e ad espropriare quegli immobili che interessino utilizzazioni comunque attinenti a tali opere.

Per le opere dirette alla razionale trasformazione fondiario-agraria e alla colonizzazione dei terreni siti nel comprensorio di valorizzazione, l'Opera impone ai singoli proprietari, con l'ordine cronologico di svolgimento, l'obbligo di eseguire tutte quelle che, secondo il piano organico, cadono nei rispettivi fondi. Al proprietario adempiente spettano i sussidi e contributi nella spesa delle opere fondiarie anzidette, a norma delle vigenti leggi.

Il proprietario, all'atto dell'ingiunzione, può consegnare all'Opera l'immobile da trasformare, con patto di parziale cessione dell'immobile trasformato.

Se l'azione dei proprietari manchi o non si svolga nei modi e nei tempi dall'Opera stabiliti, questa è autorizzata ad occupare d'urgenza gli immobili e a sostituirsi nella esecuzione delle opere ai proprietari inadempienti ed a loro spese, da recuperarsi con parziale appropriazione degli immobili trasformati.

L'Opera è altresì autorizzata ad occupare d'urgenza e ad espropriare quegli immobili la cui unificazione risulti altrimenti impossibile e sia necessaria per costituire nei singoli comprensori di valorizzazione, a sensi dell'articolo 3, lettera b), le unità organiche di colonizzazione e le unità poderali, nonché quegli immobili sui quali si reputi indispensabile attuare direttamente la trasformazione fondiario-agraria e la colonizzazione in luogo degli attuali proprietari.

## ART. 15.

Le unità organiche di colonizzazione di proprietà dell'Opera, ricavate nei singoli comprensori di valorizzazione, saranno attribuite in proprietà, in ogni caso in cui sia più utile al conseguimento dello scopo di cui all'articolo 2, a cooperative di coloni rette a regime di conduzione diretta ed unitaria, con l'ausilio di adeguata direzione tecnica e con direzione amministrativa eletta col metodo democratico, secondo apposito statuto da emanarsi. Sul patrimonio di dette cooperative i singoli soci hanno la proprietà della quota ideale, trasmissibile, trasferibile, ma non scindibile.

A cooperative di coloni a conduzione unitaria, nei casi e secondi i principi di cui al comma precedente, saranno altresì affidate le unità organiche di colonizzazione ricavate da quei territori di cui l'Opera sia venuta in possesso in virtù di contratto di enfiteusi, di miglioria e di affitto a lunga scadenza.

I proprietari coltivatori diretti di fondi incorporati nelle unità organiche di colonizzazione in virtù di espropriazione, di contratto di compravendita, di enfiteusi, di miglioria o di affitto a lunga scadenza, hanno diritto a far parte delle cooperative anzidette.

## ART. 16.

Le singole unità poderali di proprietà dell'Opera, ricavate nei comprensori di valorizzazione, saranno attribuite in proprietà, secondo le norme contenute negli articoli da 16 a 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini, a coloni che vi esercitino la conduzione familiare.

A coloni che vi esercitino la conduzione familiare saranno altresì affidate le singole unità poderali ricavate da quei territori di cui l'Opera sia venuta in possesso in virtù di contratti di enfiteusi, di miglioria e di affitto a lunga scadenza.

## ART. 17.

Fuori dei casi previsti dagli articoli 15 e 16, nelle altre unità organiche di colonizzazione e nelle altre unità poderali identificate nei singoli comprensori di valorizzazione, i proprietari, eseguite le opere di cui all'articolo 14, hanno l'obbligo di attuare la colonizzazione secondo i piani stabiliti, adottando, ove non le coltivino direttamente, rapporti di compartecipazione secondo le norme vigenti, con coloni singoli o associati in cooperative.

## ART. 18.

Sono esenti da espropriazione, salvo che non siano indispensabili per le opere di interesse generale di cui all'articolo 14, 2° comma, e dagli obblighi previsti dal comma successivo, nonché dall'obbligo della conduzione in compartecipazione coi lavoratori previsto dall'articolo 17, quelle proprietà costituenti singolarmente convenienti unità organiche di colonizzazione o unità poderali nelle quali, per essere già state eseguite adeguate trasformazioni, sia già avvenuto o sia in avanzato corso il passaggio dall'ordinamento produttivo ad economia estensiva a quello ad economia razionale, ed il carico del lavoro fisso ed avventizio sulla superficie lavorabile non sia inferiore a quello della media delle corrispondenti unità di cui agli articoli 15, 16 e 17.

## ART. 19.

Le unità poderali di cui agli articoli 16, 17 e 18 non possono essere frazionate né per trasferimenti a causa di morte né per atti tra vivi. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie aventi per effetto il frazionamento delle unità poderali.

## ART. 20.

Ai coloni, singoli o associati in cooperative, spettano i sussidi e i contributi, a norma delle leggi vigenti, sulla spesa per le opere di trasformazione fondiario-agraria e di colonizzazione che, in attuazione del piano organico di cui all'articolo 3, lettera c), avranno eseguito sulle unità organiche di colonizzazione e sulle unità poderali di cui agli articoli 15, 16 e 17.

## ART. 21.

Nei comprensori di valorizzazione saranno costituiti cooperative e consorzi obbligatori tra coloni, che già non partecipino alle cooperative a conduzione unitaria di cui all'articolo 15, altri lavoratori agricoli a carattere fisso ed avventizio, proprietari coltivatori diretti e proprietari non coltivatori diretti, alle seguenti finalità:

a) all'addestramento tecnico dei dirigenti e delle maestranze agricole per i nuovi ordinamenti della produzione;

b) all'assistenza tecnica sistematica alle singole aziende;

c) a facilitare in tutti i modi possibili ai proprietari dei terreni l'esecuzione delle opere che ad essi competono ed il riordinamento dei fondi frammentati;

d) alla disponibilità di macchine agricole per la diffusione della meccanica agraria;

e) al maggior utile nell'acquisto, nella conservazione, nella vendita e nella trasformazione dei prodotti.

Ai servizi di addestramento, assistenza e direzione tecnica sopraindicati, a quelli previsti per le cooperative a conduzione unitaria di cui all'articolo 15 e in genere a quelli che si renderanno necessari per l'attuazione della presente legge, l'Opera provvede mediante l'istituzione di una rete di stazioni agrarie, dotate di personale e mezzi tecnici adeguati.

Queste estenderanno la loro attività anche a quei territori non facenti parte dei comprensori di valorizzazione a richiesta dei comuni interessati e come avviamento all'istituzione organica delle condotte agrarie nell'isola.

ART. 22.

L'Opera è amministrata:

a) da un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro del lavoro e previdenza sociale, sentito il Consiglio dei ministri e la Regione autonoma;

b) da un consiglio composto: di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici; di un rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori; di un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro; di un rappresentante della Lega nazionale cooperative; di un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana; di un rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti; di un rappresentante della Confederazione italiana dell'agricoltura; di cinque persone particolarmente esperte dei problemi ai quali l'Opera deve far fronte, designate dal ministro del lavoro e previdenza sociale; dell'ispettore agrario compartimentale, del provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna e del direttore del Banco di Sardegna.

I componenti del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e previdenza sociale.

Il presidente e i componenti del consiglio durano in carica quattro anni.

Il direttore generale dell'Opera è nominato con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, su designazione dell'amministrazione dell'Opera.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il direttore generale dell'Opera partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione.

L'amministrazione dell'Opera è regolata ad anno finanziario.

## ART. 23.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un collegio sindacale composto di sette membri, dei quali uno delegato dal ministro del lavoro e previdenza sociale, uno dal ministro del tesoro, uno dal ministro dell'agricoltura e foreste, uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dalla Commissione di vigilanza, uno dalla Regione autonoma ed uno dalla Corte dei conti, il quale assume la presidenza.

I componenti del collegio sindacale durano in carica quattro anni.

## ART. 24.

L'Opera per la valorizzazione nazionale della Sardegna è posta sotto la vigilanza di una Commissione permanente composta di cinque deputati, cinque senatori e cinque consiglieri della Regione autonoma eletti dalle rispettive assemblee, allo scopo di indagare, vigilare e riferire al Parlamento ed al Consiglio Regionale sull'attività e sull'amministrazione dell'Opera in rapporto alla esatta ed integrale attuazione della presente legge.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Capo dello Stato e tra di essi nominano il presidente e tre vicepresidenti, I deputati, senatori e consiglieri regionali continuano a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature, fino a nuove elezioni.

La Commissione potrà procedere o disporre che si proceda a tutti quegli accertamenti che reputerà necessari.

La Commissione ha sede e uffici propri presso la sezione speciale dell'Opera di cui all'articolo 6. Le spese relative al suo funzionamento sono a carico dell'Opera.

Sono applicabili per il funzionamento della Commissione le disposizioni contenute nell'articolo 25.

La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione sull'attività e sull'amministrazione dell'Opera nell'anno precedente, e il ministro del lavoro e previdenza sociale e il presidente della regione autonoma la presenteranno, rispettivamente, al Parlamento ed al Consiglio regionale.

La Commissione ha inoltre facoltà di fare al Parlamento ed al Consiglio regionale, nonchè ad altri organi dello Stato e della Regione autonoma e all'amministrazione dell'Opera tutte le segnalazioni e proposte che ritenga opportune ai fini dell'esatta ed integrale attuazione della presente legge.

ART. 25.

Per il compimento dei suoi fini l'Opera è autorizzata ad avvalersi degli organi ed uffici dello Stato, della Regione autonoma, di altri enti pubblici e dei consorzi, nonchè del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Personale dipendente dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonchè dalla Regione autonoma, da altri enti pubblici e dai consorzi può essere comandato a prestare servizio presso l'Opera, la quale provvederà a rimborsare alle amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale stesso.

ART. 26.

Nella redazione dei progetti delle opere comunque attinenti al suo scopo e alle sue attribuzioni, l'Opera è autorizzata a predisporre anche i progetti di competenza delle amministrazioni dello Stato, della Regione autonoma, degli altri enti pubblici e dei consorzi.

L'esame e l'approvazione dei progetti di massima, nonchè dei progetti esecutivi di importo superiore a cento milioni di lire sono sottoposti dall'Opera alla Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici che sarà formata per la Cassa per il Mezzogiorno. Per i progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire, l'esame e l'approvazione sono deferiti all'amministrazione dell'Opera, sentita la Commissione di vigilanza.

Con decreti da emanarsi, di concerto, dai ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, su proposta del ministro del lavoro e previdenza sociale, è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere progettate.

Tutte le opere comunque attinenti allo scopo ed alle attribuzioni dell'Opera e le relative necessarie espropriazioni sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

## ART. 27.

La costituzione delle singole zone e fasce stradali e costiere in comprensori di valorizzazione e l'approvazione dei relativi piani organici e programmi di opere e di riordinamento fondiario, nonché delle relative modifiche e integrazioni, sono fatte di volta in volta, su proposta dell'amministrazione dell'Opera sentite la Commissione di vigilanza e la Regione autonoma, con decreti del ministro del lavoro e previdenza sociale di concerto con gli altri ministri interessati per le singole materie.

## ART. 28.

Il Governo della Repubblica, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e criteri direttivi determinati e gli oggetti definiti nella medesima, su proposta del ministro del lavoro e previdenza sociale di concerto con gli altri ministri interessati per le singole materie, sentite la Commissione di vigilanza, la Regione autonoma e l'amministrazione dell'Opera, è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria, norme di integrazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

L'Opera peraltro funziona, in virtù della presente legge, anche indipendentemente dall'emanazione di tali norme, nonché prima dell'emanazione di quelle di cui all'articolo 30.

## ART. 29.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, suppliranno le norme, che non siano in contrasto e la cui applicazione faciliti comunque il conseguimento dello scopo di cui all'articolo 2, contenuto nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale; nella legge 2 gennaio 1940, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano; nel regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247, sull'ordinamento dell'ente di colonizzazione del latifondo siciliano; nel decreto del ministro dell'agricoltura e foreste 26 aprile 1940, recante direttive fondamentali per i proprietari soggetti ad obbligo di colonizzazione; nella legge 3 giugno 1940, n. 1078, recante norme per evitare il frazionamento delle unità poderali; nella legge 12 maggio 1950 n. 230, sulla colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini; nella legge 1950, n.

---

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione; nella legge 1950, n. sulla Cassa per il Mezzogiorno; nella legge 1950 n. sulla riforma fondiaria; nella legge 1950 n. , sulla espropriazione, bonifica trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, e in genere nella legislazione in vigore.

ART. 30.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del ministro del lavoro e previdenza sociale di concerto con gli altri ministri interessati per le singole materie, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le disposizioni, che non siano in contrasto e la cui applicazione faciliti comunque il conseguimento dello scopo di cui all'articolo 2, contenute nelle leggi e decreti di cui all'articolo 29 e in genere nella legislazione in vigore.

ART. 31.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.